

Pubblicato il 07/11/2024

N. 05035 /2024 REG.PROV.CAU.
N. 08358/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8358 del 2024, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Caterina Mirasolo, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Pellegrini
Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia
Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati
e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via
dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, non costituito in giudizio;

nei confronti

Luigia Maria Rita Angela Giunta, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- a) in parte qua, degli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione di cui al Decreto Ministeriale n. 107 dell'8 giugno 2023, riguardo la procedura riservata per dirigenti scolastici recante la modalità di partecipazione a detto corso e della relativa prova finale, ai sensi dell'articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14 (GU Serie Generale n. 49 del 27-02-2023), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;
- b) della Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il Personale scolastico del 7 maggio 2024 m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0064933.07-05-2024 (doc. n. 1) recante "ESITI PROVA SCRITTA 6 MAGGIO 2024 - DM 8 giugno 2023, n. 107", nella parte in cui attribuisce a parte ricorrente il punteggio di 8.0 e non il maggior punteggio di 8.6 in ragione dei quesiti oggetto di contestazione nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;
- c) ove occorra, del Decreto Ministeriale n. 107 dell'8 giugno 2023 (doc. n. 2), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;
- d) del punteggio di 8.0 attribuito alla odierna ricorrente in relazione a tale prova e non il maggior punteggio di 8.6, in ragione dei quesiti oggetto di contestazione nel presente atto;
- e) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione della prova scritta e dei relativi quesiti, alla validazione degli stessi; nonché dei quesiti somministrati e della presenza, tra questi, di alcuni con formulazione erronea, ambigua o comunque inesatta e, in particolare i quesiti nn. 22 – 33 – 44 – 48 – 104 – 110; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

f) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, attribuisce alla ricorrente il punteggio di 8.0, sufficiente al superamento della stessa, ma che, comunque, poteva essere superiore ove non fossero stati somministrati quesiti erronei, ambigui e/o inesatti;

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO di parte ricorrente a vedersi riconosciuto il maggior punteggio di prova, pari a 8.6;

PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti ad attribuire un punteggio maggiore alla ricorrente e nella misura di punti 8.6.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MIRASOLO CATERINA l'11/10/2024:

per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei

a) del Decreto Dipartimentale AOODPIT prot. n. 2206 del 19 agosto 2024 emesso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (doc. n. 1 motivi aggiunti), con il quale è stata rettificata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 2187 del 9 agosto 2024 e della relativa graduatoria allegata;

b) del Decreto Dipartimentale AOODPIT prot. n. 2187 del 9 agosto 2024 emesso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (doc. n. 2 motivi aggiunti) con il quale è stata approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023 e della relativa graduatoria allegata;

c) dell'Avviso DGPER n. 124319 del 9 agosto 2024 recante "Assegnazione ai ruoli regionali" (doc. n. 3 motivi aggiunti) ove, per i candidati utilmente collocati nella graduatoria, venivano fornite indicazioni sull'ordine di preferenza tra le regioni disponibili;

d) della nota DGPER prot. 118636 del 31 luglio 2024, recante "Valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegata al D.M. n. 138/2017" (doc. n. 4 motivi aggiunti) con la quale sono stati valutati i titoli

dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al Corso – Concorso e del relativo elenco allegato;

e) della valutazione dei titoli della ricorrente effettuata dalla Commissione Esaminatrice all'uopo preposta e/o di tutti gli atti e i verbali inerenti a siffatta valutazione nella parte in cui attribuiscono un punteggio inferiore alla ricorrente rispetto all'effettivo possesso dei titoli dalla stessa dichiarati;

f) dell'Avviso n. 106890 del 12 luglio 2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito (doc.n. 5 motivi aggiunti) recante "Avviso produzione titoli non autocertificabili DM 8 giugno 2023, n. 107";

g) delle successive assegnazioni ai ruoli regionali dei vincitori del concorso; nonché delle ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;

h) delle assegnazioni alle sedi di servizio effettuate anche attraverso ciascun U.S.R.;

i) dell'elenco degli idonei;

j) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto.

nonché

di tutti gli atti indicati nell'epigrafe del ricorso introduttivo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell' Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 il dott. Emiliano

Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente della presente ordinanza, del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenzi, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto assolutamente indispensabile ai fini del decidere che l'amministrazione depositi una dettagliata relazione in cui spieghi le ragioni del mancato riconoscimento dei titoli allegati da parte ricorrente, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con l'avvertimento che un eventuale comportamento inerte sarà valutato ai sensi dell'art 64 c.p.a;

Ritenuto, nelle more, di dover respingere l'istanza cautelare, attesa l'assenza di attualità del pregiudizio, considerata l'ultimazione della procedura e l'immissione

in ruolo dei vincitori;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare, in ragione della natura degli interessi coinvolti;

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 24 settembre 2025.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater) respinge l'istanza cautelare.

Autorizza parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Dispone incumbenti istruttori nei confronti dell'amministrazione resistente nei sensi e nel termine di cui in parte motiva.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 24 settembre 2025.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Marco Martone, Referendario

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Mariangela Caminiti

IL SEGRETARIO